

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Presidenza della Giunta Regionale

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma, 26 e 27 settembre 2002

**Sentenze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo giugno - settembre 2002

Relatore:
Gemma Pastore

Ufficio legislativo e legale
Servizio per la progettazione e la consulenza legislativa

**Sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo giugno – settembre 2002

Sent./Ord. n.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Resistente	esito favorevole	Materia	GU
358	Legittimità cost. principale	Pres.Consiglio	FVG	Regione	Risorse idriche	29/2002
372	Legittimità cost. incidentale	TAR Lazio	Bolzano	Provincia	Minoranze	30/2002
397	Legittimità cost. incidentale	TAR FVG	FVG	Regione	Pianificaz. Terr.	30/2002
408	Conflitto di attribuzione	Bolzano	Stato	Provincia	Sanità	30/2002

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 10 - 17 luglio 2002, n. 358 (GU n. 29/2002)
(ricorso 8/2/2002, n. 7)

Materia: Risorse idriche

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Art. 117 Costituzione

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio

Resistente/i: della Regione Friuli-Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: Articolo 1, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua)

Esito del giudizio: La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Annotazioni:

La disposizione regionale in epigrafe era stata oggetto di ricorso questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, lettera l) (recte: lettera s), Cost.

Detta disposizione impugnata dichiara di voler dare attuazione all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), il quale dispone che le regioni possono definire obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione dei volumi di acqua pubblica derivati sulla base delle linee-guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino (definite dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con gli altri Ministri competenti e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano) e dei criteri adottati dai comitati istituzionali delle autorità di bacino.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, non essendo ancora state adottate le linee-guida ministeriali, la disposizione oggetto di impugnativa si porrebbe in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost.; inoltre, l'art. 3, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento dei beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo) prevede che le direttive sulla gestione del demanio idrico, ricomprese tra i compiti di rilievo nazionale riservati allo Stato ai sensi dell'art. 88, comma 1, lettera p), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), siano definite d'intesa con la regione.

Per questi profili, la materia, riguardando la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sarebbe di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

La Regione, nella sua difesa, sostiene in primo luogo che il ricorso statale derivi da una inesatta individuazione del parametro costituzionale asseritamente violato, in quanto il ricorrente denuncia la lesione dell'art. 117 Cost, che non troverebbe applicazione alle regioni ad autonomia speciale. Infatti alla luce dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il quale stabilisce che, fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le modifiche apportate al Titolo V, Parte II, della Costituzione si applicano anche alle regioni ad autonomia differenziata "per le parti in cui prevedono forme più ampie di autonomia rispetto a quelle già attribuite", risulterebbe arbitrario far valere quale parametro di valutazione della legittimità costituzionale di una legge di una regione speciale i limiti che l'art. 117 Cost. pone alla potestà legislativa delle regioni ordinarie.

Quanto al motivo del ricorso, con il quale si denuncia il contrasto della legge regionale n. 28/2001 con la normativa comunitaria, la difesa regionale, premesso che l'assenza di una specifica illustrazione della censura dovrebbe renderla inammissibile, sostiene comunque che essa sia nel merito infondata. Infatti la legge regionale impugnata, lungi dal disattendere obblighi comunitari, sarebbe rivolta a favorire la piena operatività della disciplina di fonte europea, la quale risulterebbe altrimenti impedita dall'inerzia del Governo nella emanazione delle linee-guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino.

D'altro canto il dovere di conformarsi alle linee-guida, non escluderebbe che, quando lo Stato rimanga inerte, le regioni possano e anzi debbano attivarsi per assicurare gli interessi ambientali che la legislazione statale dichiara di voler tutelare. Dunque l'inadempimento di obblighi comunitari che lo Stato denuncia non sarebbe imputabile alla legge regionale, ma alla mancata emanazione, da parte dello Stato, delle linee-guida.

La Corte considera che il ricorrente, nel prospettare la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, omette del tutto di considerare che tale disposizione disciplina il riparto dei poteri legislativi tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario e non spende argomenti per dimostrare se e in quali termini essa si applichi nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, che è retta, come noto, da uno statuto di autonomia speciale.

Per tale profilo la questione è quindi dichiarata inammissibile, dal momento che i ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale in via di azione devono indicare, ai sensi dell'art. 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate.

Inoltre, quanto alla denunciata violazione, da parte della legge regionale impugnata, di obblighi derivanti dalla normazione di fonte europea, con conseguente lesione dell'art. 117, primo comma, Cost., la censura è formulata in termini del tutto generici, mancando ogni indicazione relativa alle disposizioni delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE con le quali la legge regionale impugnata. Anche per tale profilo il ricorso è dichiarato inammissibile.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 10 - 22 luglio 2002, n. 372 (GU n. 30/2002)
(ord. 28/11/2001 TAR del Lazio, reg. n. 8/2002 in GU n. 8/2002)

Materia: Tutela delle minoranze

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Art. 3 Costituzione, legge 104/1992

Ricorrente/i: TAR del Lazio

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri, Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: Art. 38, terzo comma, del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione degli uffici statali siti nella Provincia autonoma di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), quale modificato dall'art. 3 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84 (Modificazioni agli articoli 1, 35, 38, 39 e 47 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, relativi a disposizioni per la magistratura in provincia di Bolzano)

Esito del giudizio: La Corte dichiara il ricorso infondato.

Annotazioni:

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo comma, in epigrafe, nella parte in cui prevede che i magistrati reclutati mediante concorso speciale nella provincia di Bolzano possono proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci anni dalla loro nomina.

Tale disposto violerebbe l'art. 3 della Costituzione, in quanto limita la piena applicazione dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate) alla sola sfera territoriale della Provincia autonoma di Bolzano e quindi sarebbe censurabile ai sensi dell'articolo 3 Cost., poiché determinerebbe una disparità di trattamento né ragionevole né giustificabile in sede di bilanciamento degli interessi.

Infatti, il mancato riconoscimento ai vincitori del concorso per uditore giudiziario riservato alla Provincia autonoma di Bolzano del "diritto a scegliere, ove possibile la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio", ove assistano con continuità "un parente od un affine entro il terzo grado handicappato" (articolo 33, comma 5, della legge n. 104/1992), sarebbe in contrasto con la comunanza di ruolo e di status tra i vincitori dei diversi concorsi per uditore giudiziario.

Dal momento che il conflitto tra il terzo comma dell'art. 33 del D.P.R. n. 752/1976 e il comma 5 della legge n. 104/1992 non può essere risolto in via interpretativa tramite il criterio della successione delle leggi nel tempo, poiché il D.P.R. n. 752/1976 è una norma di attuazione di uno statuto speciale e possiede quindi una particolare forza di resistenza dinanzi a leggi o atti con forza di legge, l'unica via disponibile è l'istanza di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma di attuazione statutaria.

L'intervento nel giudizio, della Provincia autonoma di Bolzano è giustificato in relazione all'oggetto del giudizio di costituzionalità, relativo ad una norma di attuazione dello statuto regionale, e relativa ad una disposizione finalizzata alla stabilità degli uffici giudiziari della Provincia autonoma, composti in modo da tutelare la presenza di tutti i gruppi linguistici presenti nella provincia e da garantire il bilinguismo nell'attività giudiziaria.

La Corte dichiara la questione infondata.

La legge n. 104/1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali (cfr. sentenza n. 406/1992, n. 325/1996, n. 246/1997, n. 396/1997).

Peraltro né l'istituto di cui all'articolo 33, comma 5, è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della "persona handicappata", né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso "ove possibile".

Nel caso di specie, la possibilità di applicare questa disposizione sull'intero territorio nazionale e non limitatamente al territorio della Provincia autonoma di Bolzano è preclusa dalla particolare normativa relativa ai vincitori del concorso per uditore giudiziario previsto dall'art. 35 della stessa norma di attuazione (D.P.R. n. 752/1976), ma anche dall'art. 20 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali a norma dell'art. 17, commi 113 e 114 della legge 15 maggio 1997 numero 127), quale modificato dall'articolo 11, comma 2a) della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura).

Tale insieme di disposizioni configura una disciplina legislativa speciale per questo tipo di concorso, ma anche uno stato giuridico in parte differenziato per coloro che lo vincano, pur all'interno di un unico ruolo nazionale dei magistrati. Pur in presenza di un ruolo unico a livello nazionale possono, infatti, esservi normative specifiche per la tutela di rilevanti interessi collettivi, che in varia misura limitano l'espletamento dell'attività lavorativa a determinate sfere territoriali.

Ciò è appunto quanto si verifica con la normativa relativa al concorso "per la copertura dei posti di uditore giudiziario nella Provincia autonoma di Bolzano" (articolo 35, primo comma, del D.P.R. n. 752/1976), in attuazione delle disposizioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

La normativa contenuta nel Titolo III del D.P.R. n. 752/976 attua quanto disciplinato non solo nell'articolo 89 dello statuto speciale, ma anche nell'articolo 100 del medesimo statuto, relativo al bilinguismo da garantire nei pubblici uffici.

In particolare, l'articolo 38 del D.P.R. n. 752/1976 è teso ad assicurare una significativa stabilità di sede per i magistrati operanti presso gli uffici giudiziari di Bolzano, al fine evidente di garantire una migliore funzionalità di questi uffici, i cui componenti "a qualsiasi gruppo linguistico appartengano" assicurano lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nel rispetto di un effettivo bilinguismo.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 10 - 25 luglio 2002 n. 397 (GU n. 30/2002)
(ord. TAR FVG 22/12/01, reg. n. 90/2002, GU n. 11/2002)

Materia: Pianificazione territoriale

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Art. 42 Costituzione

Ricorrente/i: TAR del Friuli-Venezia Giulia

Resistente/i: Regione Friuli Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: artt. 36, comma 1, 37, 38, e 39 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica)

Esito del giudizio: La Corte dichiara la questione manifestamente infondata.

Annotazioni:

Nel corso del procedimento promosso avverso la deliberazione del Consiglio comunale di Duino Aurisina, con la quale era stata approvata la variante generale al piano regolatore generale, nonché avverso il decreto con il quale il Presidente della Giunta regionale aveva confermato la esecutività della delibera di approvazione di detta variante, disponendo l'introduzione di modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve formulate in ordine alla variante medesima, così reiterando i vincoli urbanistici decaduti per scadenza del termine di legge, il TAR del Friuli-Venezia Giulia, su eccezione della società ricorrente, ha sollevato, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli in epigrafe.

La questione è sollevata nella parte in cui detta normativa consente all'amministrazione la reiterazione di vincoli urbanistici scaduti, preordinati alla espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di un indennizzo secondo modalità legislativamente previste. Il collegio rimettente ha osservato che il precedente vincolo espropriativo, rubricato "zona di interesse collettivo", poi decaduto, sull'area di proprietà della società ricorrente, era stato reiterato con la dicitura "servizi ed attrezzature collettive", senza alcuna previsione di indennizzo.

Nella ordinanza di remissione vengono richiamate le argomentazioni svolte nella sentenza della Corte costituzionale n. 179/1999, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale delle "analoghe" norme urbanistiche statali, nella parte in cui consentivano all'amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportassero l'inedificabilità, senza previsione di indennizzo.

Considerati i vincoli stabiliti per la potestà legislativa primaria esercitata dalla Regione nella materia de qua, il collegio rimettente trae la conclusione che detta Regione, nel disciplinare i vincoli urbanistici incidenti sulla proprietà privata, è soggetta in particolare alla Costituzione ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

La Corte, nel merito, osserva, ai fini del giudizio di manifesta infondatezza della questione sollevata, che è erroneo il presupposto interpretativo secondo il quale le disposizioni denunciate consentirebbero una indiscriminata reiterazione dei vincoli anzidetti e comporterebbero una esclusione di indennizzo, nel caso che il vincolo sia reiterato. Nell'ordinamento regionale non si rinvencono altre disposizioni che contengano una disciplina dello specifico settore dell'indennizzabilità o meno dei vincoli urbanistici reiterati, dettata dal legislatore regionale (Friuli-Venezia Giulia), in ogni caso tenuto ad osservare i principi costituzionali desumibili dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione ed indicati dalla sentenza della Corte n. 179/1999.

Di conseguenza, in base all'art. 64 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, si sarebbe dovuta applicare la disciplina relativa alla indennizzabilità degli anzidetti vincoli dopo il primo periodo di durata temporanea (periodo di franchigia da ogni indennizzo) contenuta nelle leggi statali, quale risultante dall'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 179/1999) del combinato disposto degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza previsione di indennizzo.

Il giudice rimettente avrebbe dovuto applicare i principi già esistenti nell'ordinamento e fare riferimento all'anzidetto quadro normativo statale, quale risultante a seguito della citata sentenza della Corte n. 179/1999. Pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 10 - 26 luglio 2002, n. 408 (GU n. 30/2002)

Materia: Sanità

Tipo di giudizio: Conflitto di attribuzione

Limiti violati: Statuto speciale

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Bolzano

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: Deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 1999 e comunicazione del Commissario del Governo in pari data, relativa al rinvio della legge provinciale di Bolzano, riapprovata il 6 ottobre 1999, concernente "Modifica alla legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, recante "Modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria.

Esito del giudizio: La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere

Annotazioni:

Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe ha ad oggetto il rinvio governativo della delibera legislativa n. 5/1999-ter - approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio provinciale di Bolzano il 6 ottobre 1999 - Modifica alla legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5 recante "Modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria"), che riproduceva sostanzialmente la precedente delibera n. 5/1999-bis già oggetto di altro rinvio.

Secondo la ricorrente Provincia, il rinvio deliberato dal Governo sarebbe lesivo delle attribuzioni legislative provinciali, di cui agli articoli da 8 a 10 dello statuto speciale, nonché del potere di promulgazione spettante al Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 55, ultimo comma, dello statuto, poiché il Governo non avrebbe potuto esercitare il potere di rinvio di una legge provinciale, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, sarebbe da considerare "non nuova".

Successivamente alla proposizione del predetto ricorso è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", il cui art. 8, sostituendo l'art. 127 della Costituzione, non prevede più il procedimento di rinvio governativo, né il controllo preventivo di costituzionalità delle delibere legislative regionali. Inoltre l'art. 10 della citata legge costituzionale stabilisce che fino all'adeguamento dei rispettivi statuti le disposizioni di essa si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Alla luce di queste disposizioni, dunque, si debbono considerare non più applicabili, a decorrere dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, le norme dell'art. 55 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, che prevedono il rinvio governativo e l'impugnazione in via preventiva della delibera legislativa regionale (o provinciale), in quanto la soppressione del sistema di controllo preventivo

delle leggi regionali (o provinciali) si traduce in un ampliamento delle garanzie di autonomia rispetto alla previsione statutaria (ordinanza n. 377/2002). La Corte quindi ribadisce la stretta correlazione tra le particolari forme e condizioni di autonomia di cui godono Regioni a statuto speciale e Province autonome e le modalità di impugnazione delle leggi regionali (sentenza n. 38 del 1957).

Ne consegue che la legge provinciale in esame può essere immediatamente promulgata dal Presidente della Provincia di Bolzano, non essendo più operante l'effetto impeditivo derivante dal meccanismo di controllo preventivo del Governo, il quale peraltro ha pur sempre la facoltà di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei termini e nei modi previsti dal nuovo testo dell'art. 127 della Costituzione (ordinanza n. 65 del 2002).

Le citate norme della legge costituzionale n. 3/2001, sopravvenute in pendenza di conflitto tra enti, hanno quindi disposto in senso satisfattivo della pretesa vantata dalla Provincia ricorrente, cosicché la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere (sentenze n. 12 del 2000, n. 140 del 1999, n. 335 del 1998).